

**Schema di convenzione relativa all'affidamento in concessione gestione campi da tennis, pista di pattinaggio e parco pubblico dell'impianto sportivo di Via Fosso Canali - Abbadia San Salvatore**

In attuazione della Determinazione Dirigenziale n. .... del ....., l'anno 20...., nel giorno ... del mese di....., presso la sede del Settore / Servizio ..... del Comune di ..... in ..... con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge

**fra**

il Comune di ..... Settore / Servizio ....., che di seguito nel testo sarà denominato "Comune" o "Amministrazione Comunale", rappresentata/o dal ....., nato a ....., il ....., con sede legale in ....., cod. fisc.....,

**e**

l'Associazione / Società sportiva/ Federazione sportiva ..... che di seguito nel testo sarà denominata per brevità anche "Associazione / Società/Federazione o "soggetto affidatario" o "concessionario", operante sul territorio del Comune di .....con sede legale in ....., rappresentata dal dirigente ....., nato a ....., il ....., cod. fisc. ....

**premesso**

- che l'Amministrazione Comunale sostiene il sistema sportivo locale principalmente attraverso la messa a disposizione di strutture ed impianti sportivi;

- che l'utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale è definito secondo regole e criteri volti a consentire l'ottimizzazione dell'offerta ed a garantire alle associazioni sportive un quadro strutturale di riferimento ampio, nei termini previsti dall'art. 90, comma 26 della legge n. 289/2002 e ss.mm.ii.;

- che l'ottimizzazione dell'uso degli impianti sportivi è realizzabile anche mediante l'affidamento in gestione in via preferenziale alle associazioni, alle società sportive dilettantistiche, agli enti di promozione sportiva, alle federazioni sportive, come delineato dal comma 25 del richiamato art. 90 della legge n. 289/2002 e ss.mm.ii., nonché dalla Legge Regione Toscana n. 21/2015 e dal Regolamento 42/R del 05/07/2016 di attuazione della Legge Regionale 21/2015 suddetta;

**si conviene e si stipula quanto segue**

**Art. 1**

**(Oggetto della convenzione)**

1. L'Amministrazione affida al concessionario la gestione dell'impianto sportivo di Via Fosso Canali, delle strutture correlate e dei servizi complementari al buon funzionamento del complesso, costituito nello specifico da:

- ☐ n. 2 campi da tennis in terra battuta;
- ☐ n. 1 pista di pattinaggio;
- ☐ n. 1 immobile adibito a spogliatoio con annessi servizi igienici;
- ☐ n. 1 piccolo bar con annessi spazi ristoro;
- ☐ n. 1 parco pubblico circostante.

2. Gli immobili, le strutture, gli arredi e le attrezzature sono affidati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al soggetto affidatario: relativamente ad essi, le parti hanno redatto verbale di consistenza dei beni mobili ed immobili affidati (in gestione), come meglio indicato nell'art 24 del Disciplinare di gara.

**Art. 2**

**(Durata della convenzione)**

1. La convenzione, al fine di dare continuità alla gestione dell'impianto, ha durata stabilita in cinque anni a far data dalla stipulazione della stessa.

### **Art. 3**

#### **(Profili generali inerenti la gestione dell'impianto)**

1. In relazione alla gestione dell'impianto, il soggetto affidatario deve considerare che l'impianto sportivo di Via Fosso Canali viene utilizzato:

- a) da scuole, centri estivi e da cittadini appartenenti a particolari categorie sociali;
- b) da Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva e Società sportive;
- c) da tutti i cittadini.

### **Art. 4.**

#### **(Profili economici)**

1. Al soggetto affidatario compete assicurare il regolare funzionamento dell'impianto sportivo assumendo a proprio carico tutti gli oneri gestionali, compresi gli interventi di manutenzione ordinaria come di seguito meglio specificati. Ad esso competeranno pertanto tutte le entrate derivanti dall'uso dell'impianto affidato in gestione.

2. Il soggetto affidatario corrisponde all'Amministrazione comunale il canone ricognitorio per l'uso dell'impianto, nell'importo di € 500,00 annuale, da liquidare entro il mese di Giugno.

Tale somma potrà essere detratta direttamente dal Settore Finanziario Amministrativo al momento del pagamento del contributo concesso dall'amministrazione comunale a sostegno della gestione dell'impianto;

3. L'Amministrazione eroga, a sostegno della gestione, al soggetto affidatario un contributo annuale determinato in base all'offerta presentata dal concessionario pari ad € ..... Il pagamento di Euro 7000,00 avverrà sottoforma di acconto entro luglio di ogni anno ed i restanti Euro 9000,00 a saldo a presentazione del registro aggiornato degli interventi di manutenzione e della relazione sulla gestione dell'impianto sportivo di cui all'articolo 8.

4. I pagamenti in dipendenza della presente convenzione sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136.

L'affidatario ha l'obbligo di comunicare a questo Ente, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente comma nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

E' fatto obbligo all'affidatario, pena la nullità assoluta della presente convenzione, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136.

La clausola risolutiva di cui al comma precedente sarà avviata in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

### **Art. 5**

#### **(Riferimenti per gli utenti – Carta dei Servizi)**

Il concessionario predisporrà, entro sei mesi dall'avvio del servizio, in accordo con il Comune di Abbadia San Salvatore, la carta dei servizi che dovrà contenere:

- Gli standard relativi alla qualità dei servizi erogati;
- Le sanzioni correlate al mancato rispetto degli stessi;
- La procedura per la presentazione dei reclami;
- Le modalità di informazione/comunicazione all'utenza.

### **Art. 6**

#### **(Modalità operative di funzionamento dell'impianto)**

1. L'impianto deve essere aperto al pubblico (utenti singoli od organizzati in Enti e Società sportive) nei periodi e secondo gli orari determinati in base all'offerta presentata dal concessionario.

### **Art. 7.**

#### **(Obblighi generali in capo al soggetto affidatario-concessionario)**

- a. corrispondere all'amministrazione comunale il canone ricognitorio per l'uso dell'impianto, nell'importo di € 500,00 annuale, da liquidare entro il mese di Giugno. Tale somma potrà essere detratta direttamente dal Settore Finanziario Amministrativo al momento del pagamento del contributo concesso dall'amministrazione comunale a sostegno della gestione dell'impianto;
  - a. assumersi tutti gli oneri derivanti dalla gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto, come in seguito meglio specificato. Eventuali interventi di miglioria e di manutenzione straordinaria dovranno essere preventivamente concordati con l'Amministrazione Comunale;
  - b. mantenere in buono stato di conservazione l'impianto mediante pulizia, custodia e quant'altro necessario;
  - c. garantire liberamente l'accesso al parco, secondo gli orari di apertura stabiliti dal concessionario, salvo nel momento in cui si svolgeranno attività agonistiche o altre attività e/o manifestazioni; l'uso dei campi da tennis, degli spogliatoi e della pista di pattinaggio da parte dei soggetti che lo richiedessero è garantito dietro pagamento di tariffe, determinate dal concessionario con obbligo di comunicazione annuale all'Amministrazione Comunale. Le tariffe vigenti dovranno essere adeguatamente rese note mediante esposizione in luoghi facilmente accessibili al pubblico. I proventi delle tariffe per l'uso dell'impianto saranno introitati dal gestore;
  - d. servizio bar, di biglietteria e/o raccolta di prenotazioni e rapporto con il pubblico;
  - e. il pagamento di tutte le utenze dei vari servizi (gas, metano, elettricità, acqua, rifiuti ...) necessari al funzionamento dell'impianto, contestualmente intestandole a proprio nome esclusi i consumi delle eventuali fontanelle pubbliche;
  - f. osservare e a fare osservare il buon uso dell'impianto da parte di ogni utente, la maggiore diligenza nella utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi ecc., in modo da evitare qualsiasi uso improprio o danno all'impianto, alle attrezzature o a terzi. Gli impianti, le attrezzature e gli arredi devono essere riconsegnati nello stato d'uso in cui si trovavano all'atto della consegna, fatto salvo il normale deperimento dovuto al corretto uso degli stessi e alla naturale vetustà;
  - g. rifondere il Comune di tutti i danni provocati all'impianto e alle attrezzature, in dipendenza dall'uso dell'impianto durante l'affidamento in gestione;
  - h. gestire le strutture e gli impianti con personale qualificato in osservanza delle normative vigenti;
  - i. garantire il pieno rispetto delle norme di legge e/o regolamento relativamente alle attività svolte nell'impianto;
  - j. il soggetto affidatario si impegna ad utilizzare l'impianto in modo diretto ed esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato l'affidamento. Per nessun motivo è consentita la sub-concessione dell'impianto, pertanto il concessionario non può essere sostituito nella gestione della struttura sportiva, pena la risoluzione di diritto della presente convenzione, fatta eccezione per i servizi attinenti alla gestione del bar. Non sono in ogni caso considerate sub-concessioni le commesse date al concessionario ad altre Imprese per la fornitura di beni e la realizzazione di interventi di manutenzione in genere che siano a carico del concessionario medesimo, nonché gli accordi conclusi per la custodia e la pulizia degli impianti;
  - k. in caso di manifestazioni o eventi pubblici o comunque aperti al pubblico, il soggetto affidatario deve provvedere a propria cura e spese a:
    - compiere quanto prescritto dalle autorità di P.S. ed eventualmente da altre autorità competenti, per il regolare svolgimento delle manifestazioni ivi incluso ottenere tutte le autorizzazioni necessarie;
    - predisporre i servizi necessari previsti dalla legge, servizi che dovranno essere assicurati per tutto il periodo della manifestazione e fino a quando l'impianto non sarà chiuso;
    - provvedere al servizio sanitario.
- Il soggetto affidatario si assume ogni responsabilità, esonerando il Comune, per qualsiasi fatto avvenuto nell'impianto sportivo, prima, durante e dopo la manifestazione e per danni a persone o cose, in dipendenza dell'uso dell'impianto nel periodo sopra specificato anche da parte del pubblico.
- l. per le prestazioni inerenti la conduzione e la gestione dell'impianto, il concessionario dovrà attivarsi, con costi totalmente a suo carico, per l'ottenimento dei titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività.
  - m. adempimento di qualsiasi altra obbligazione prevista dalla normativa vigente e dal disciplinare di gara per l'affidamento in gestione dell'impianto sportivo di Via Fosso Canali.

## **Art. 8**

### **(Obblighi specifici in capo al soggetto affidatario-concessionario)**

1. Il soggetto affidatario dovrà:

- garantire obbligatoriamente la copertura dei campi da tennis con strutture pressostatiche, al fine di poter usufruire dei campi da tennis anche nel periodo invernale. La copertura dovrà avere caratteristiche tali da garantire il minimo impatto ambientale, rispettare i vincoli urbanistici cui è soggetta l'area e soddisfare tutte le prescrizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza. E' a carico del concessionario la verifica del permanere delle condizioni per il rispetto della normativa antincendio o in caso contrario della predisposizione degli atti necessari per il rispetto della stessa.
- presentare all'Amministrazione Comunale, prima dell'inizio di ciascun periodo di gestione, e comunque entro il 30 novembre di ogni anno, eccezion fatta per il primo anno nel quale dovrà essere presentata all'atto della stipula della convenzione, una relazione programmatica dell'attività che si impegna a svolgere, nonché dei costi da sostenere, formulata con le modalità fissate dal competente ufficio, nella quale riportare eventuali variazioni non peggiorative predisposte al "Progetto di gestione dell'impianto" originario presentato in sede di gara;
- presentare entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione sulla gestione dell'impianto sportivo e il registro aggiornato degli interventi di manutenzione ordinaria, come da Allegato fax-simile lett. R), per le finalità istituzionali di controllo da parte dell'ente. Tale relazione dovrà consistere in un dettagliato rapporto illustrativo sull'andamento gestionale riferito al periodo precedente e sui risultati ottenuti nelle varie attività previste nel programma di gestione e/o nella relazione programmatica, evidenziando le eventuali collaborazioni con altri soggetti nella realizzazione delle attività poste in essere, nonché l'eventuale servizio reso dal volontariato. Deve inoltre risultare ogni altra attività collaterale promossa autonomamente dal gestore nell'ambito della concessione. Al rapporto sulla gestione deve essere allegato un rendiconto economico entrate/uscite dell'esercizio di gestione riferito alla stagione precedente. Il tutto deve essere reso nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- segnalare tempestivamente al comune gli interventi di manutenzione straordinaria necessari al fine di evitare eventuali maggiori danni alla struttura, agli impianti e ai beni, nonché al fine dell'adeguamento dell'impianto sportivo alle normative, ivi incluse quelle sportive, di sicurezza pubblica, igienico-sanitarie etc. In caso contrario ricadranno sul concessionario le spese e le responsabilità conseguenti.

2. In relazione allo svolgimento delle attività per l'ottimale gestione dell'impianto e delle strutture correlate, il soggetto affidatario-concessionario è tenuto obbligatoriamente a far rispettare le seguenti norme comportamentali:

- indossare calzature idonee alla superficie destinata all'attività agonistica e nello stesso tempo tali da garantire che neppure gli spazi a servizio vengano danneggiati o sporcati, per cui sarà buona regola che le scarpette da gioco vengano indossate esclusivamente durante la pratica sportiva, nei soli spazi ad essa destinati;
- non introdurre veicoli, attrezzi o strumenti estranei alla pratica sportiva per cui l'impianto è concesso oppure tali da causare comunque danni alle strutture;
- non consumare pasti o spuntini all'interno dei campi da tennis. Lo stesso divieto vale per la pista di pattinaggio, salvo che l'iniziativa per cui essa viene concessa non preveda espressamente il consumo di alimenti o bevande al suo interno;
- non esercitare, all'interno dell'impianto sportivo, attività comunque diverse da quelle a cui è destinato;
- servirsi delle attrezzature con la diligenza del buon padre di famiglia;
- non manomettere gli impianti alterandone le modalità di funzionamento e le regolazioni, che spettano esclusivamente al soggetto-affidatario o da esso autorizzato;
- segnalare tempestivamente al personale di custodia eventuali danni o guasti subiti dagli impianti;
- riconsegnare gli impianti e le attrezzature perfettamente in ordine, verificando in particolare che i rubinetti delle docce e dei bagni siano stati chiusi e le luci spente;

3. Il Soggetto affidatario - concessionario dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto. In particolare il concessionario è tenuto a:

#### **A. Apertura, chiusura, sorveglianza e custodia.**

Il servizio prevede:

- apertura del centro;
- servizio di guardia durante il funzionamento dell'impianto;
- controllo degli ingressi d'accesso affinché estranei non si introducano negli spogliatoi, nei locali e negli spazi durante le attività sportive e manifestazioni;
- controllo sull'accesso da parte degli utenti in aree loro vietate e sull'eventuale utilizzo improprio delle strutture ed attrezzature;

- controllo dei locali destinati a spogliatoi durante le attività affinché non vengano arrecati danni agli immobili ed alle strutture sportive;
- custodia e sorveglianza dell'impianto sportivo affidato e quanto in esso contenuto, segnalando tempestivamente al Comune ogni menomazione, danno, sottrazione, abuso o altro che riguardi la buona conservazione dell'impianto e delle attrezzature,
- vigilanza sul rigoroso rispetto dei regolamenti che disciplinano l'uso ed il funzionamento dei servizi pubblici a cui sono adibiti i beni immobili e mobili affidati in custodia, richiamando gli utenti al rispetto delle disposizioni;
- preparazione di ogni struttura, a seconda dell'utilizzo, per ogni utente;
- controllo che al termine delle attività non siano rimaste persone all'interno dell'impianto sportivo;
- spegnimento di tutte le luci;
- chiusura degli ingressi d'accesso alle strutture dell'impianto;
- custodia delle relative chiavi in luogo chiuso e vigilato.

## **B. Servizio di pulizia.**

Il servizio dovrà essere eseguito sotto la diretta responsabilità del Soggetto affidatario - concessionario a perfetta regola d'arte, da parte di unità lavorative idonee e sufficienti, senza intralciare le attività nell'impianto e tali da garantire in ogni momento il decoro e le condizioni igieniche ottimali per l'utilizzo delle strutture.

A carico del Soggetto affidatario - concessionario sono i prodotti per l'igiene.

Il Soggetto affidatario - concessionario dovrà provvedere all'acquisto delle attrezzature e dei prodotti detergenti necessari per l'espletamento dei servizi in questione.

## **C. Manutenzione ordinaria.**

Sono a carico del soggetto affidatario tutti gli oneri derivanti dalla gestione compresi gli oneri derivanti dagli interventi di manutenzione ordinaria dell'impianto di cui all'Allegato C - Documento Tecnico, al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. Si precisa che, nell'ambito degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di manutenzione ordinaria a carico del concessionario (a titolo puramente esemplificativo manutenzione dei campi da gioco, degli impianti, delle strutture ecc), dovranno essere tassativamente effettuati i seguenti interventi secondo la tempistica a fianco indicata:

1. Taglio erba  
Previsti n. 6 tagli nel periodo aprile – settembre
2. Tinteggiatura interna dei locali  
Previsti n. 2 interventi al 2° ed al 4° anno.
3. Tinteggiatura esterna dei locali  
Previsti n. 1 interventi al 3° anno
4. Verniciatura di tutte le parti in ferro  
Previsti n. 1 interventi al 1° anno  
(A titolo esaustivo recinzione campi da tennis e pattinaggio, parti metalliche gazebo ecc.)

Gli interventi di manutenzione ordinaria sopra elencati dovranno essere tassativamente svolti e le loro scadenze rispettate; il mancato adempimento comporterà l'irrogazione delle penalità di cui al successivo art. 11. Il soggetto affidatario dovrà presentare, entro il 31 Maggio di ciascun anno, il registro aggiornato degli interventi di manutenzione ordinaria, come da Allegato fax-simile lett. R).

Eventuali interventi di miglioria e di manutenzione straordinaria dovranno essere preventivamente concordati con l'Amministrazione Comunale.

## **Art. 9**

### **(Pista di pattinaggio)**

1) Descrizione: la pista di pattinaggio, di dimensioni 20x40 m, è realizzata in cemento liscio colorato rosso, dotata delle protezioni necessarie per lo svolgimento dell'attività di pattinaggio e delimitata da una ringhiera protettiva anti caduta con pannello fermapiEDE. Affiancata da due sedute, costituite da gradoni di cemento armato, le stesse possono essere usate anche dai pattinatori per le operazioni di preparazione dell'attività oltre che dagli utenti del parco.

2) L'utilizzo della pista di pattinaggio, sita all'interno dell'impianto sportivo di Via Fosso Canali, è consentito esclusivamente per le attività di rotellismo quali:

- allenamenti;
- corsi di avviamento e perfezionamento;
- rotellismo amatoriale;
- manifestazioni di pattinaggio.

Per i cittadini e le Associazioni /Società Sportive/Gruppi organizzati che ne volessero far uso, solo per lo svolgimento delle attività consentite, la pista di pattinaggio sarà aperta tutti i giorni, negli orari stabiliti esposti all'entrata.

3) L'uso della pista da parte di Associazioni /Società Sportive/Gruppi organizzati per lo svolgimento di corsi di avviamento e/o perfezionamento e/o allenamento tramite istruttori è garantito dietro pagamento di tariffe stabilite dal concessionario e comunicate obbligatoriamente, annualmente, all'Amministrazione Comunale, entro il limite di € 3,00 oltre iva all'ora.

Le stesse dovranno, preventivamente, presentare richiesta al gestore dell'impianto tenuto conto della disponibilità dello stesso. Il concessionario, tuttavia, è tenuto a conservare le richieste presentate dalle varie associazioni e a fornirne copia qualora questo Ente ne faccia richiesta, per controlli amministrativi.

Il concessionario ha l'obbligo di accogliere tali richieste almeno nel limite del 50% del monte orario complessivo settimanale di apertura della pista.

Le restanti ore di apertura dovranno essere a disposizione dei cittadini per il pattinaggio libero gratuito.

4) Fermo restando che il concessionario ha la piena ed incondizionata, in via diretta ed esclusiva, responsabilità per danni o incidenti alle persone (atleti o terzi), alle cose e alla struttura conseguenti il godimento degli impianti, esonerando il Comune di Abbadia San Salvatore da ogni e qualsiasi responsabilità, le Associazioni /Società Sportive/Gruppi organizzati di pattinaggio, tuttavia, saranno responsabili personalmente e civilmente verso chiunque, per quanto possa derivare dall'uso della pista stessa, nel tempo in cui è loro concessa, così anche per tutti i danni che potessero derivare agli atleti e agli eventuali spettatori.

A tal fine gli stessi dovranno munirsi di apposita tessera rilasciata da una Associazione sportiva riconosciuta, che gli garantisca, tra l'altro, una idonea copertura assicurativa conforme agli obblighi di legge.

5) Il concessionario ha l'obbligo di pulire quotidianamente, tenuto altresì conto del calendario settimanale di utilizzo della pista, tutta la superficie destinata all'attività di rotellismo, al fine di garantire l'incolumità agli utilizzatori della stessa, vista anche la presenza di numerosi alberi in prossimità dell'impianto, oltre a tutti gli obblighi come meglio illustrati al precedente punto 13) del presente disciplinare.

## **Art. 10**

### **(Obblighi specifici in capo all'Amministrazione)**

1. Costituiscono obblighi specifici in capo all'Amministrazione le seguenti attività:

- a) la manutenzione straordinaria dei locali e delle attrezzature dell'impianto sportivo oggetto di concessione, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 8. lettera C.
- b) la corresponsione del contributo annuale, come da offerta presentata in sede di gara, a sostegno della gestione.

## **Art. 11**

### **(Verifiche e controlli)**

1. L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare controlli ed ispezioni sul corretto adempimento di quanto previsto dalla convenzione. A tale scopo il Responsabile del competente Settore / Servizio comunale comunicherà al concessionario i nominativi dei tecnici ed incaricati cui quest'ultimo dovrà consentire in ogni momento l'accesso ad ogni parte dell'impianto.

## **Art. 12**

### **(Inadempimenti e penali)**

Nel caso di inadempimento degli obblighi a carico del concessionario l'Amministrazione comunale contesterà l'inadempienza riscontrata, con l'invito a presentare eventuali controdeduzioni entro 10 giorni dalla comunicazione della contestazione. Se, in esito al, procedimento di cui sopra, venga confermato l'inadempimento contestato e la responsabilità del concessionario, il Comune irrognerà una penale che potrà variare da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 1.000,00 euro, per ciascun inadempimento. La

penale verrà determinata in base alla gravità dell'inadempimento con riguardo al pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e al danno di immagine arrecato all'Amministrazione Comunale, oltre del valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

In caso di mancato pagamento entro 20 giorni dalla irrogazione della penale il Comune provvederà al recupero delle suddette somme dal contributo annuo.

### **Art. 13**

#### **(Divieto di subaffidamento-subconcessione)**

1. E' fatto divieto al soggetto affidatario-concessionario di subaffidare/subconcedere, anche solo in parte, le attività per la gestione dell'impianto sportivo e delle strutture correlate, fatta eccezione per i servizi attinenti alla gestione del bar. Non sono in ogni caso considerate sub-concessioni le commesse date al concessionario ad altre imprese per la fornitura di beni e la realizzazione di interventi di manutenzione in genere che siano a carico del concessionario medesimo, nonché gli accordi conclusi per la custodia e la pulizia degli impianti;

2. L'eventuale elusione di fatto del divieto costituisce causa di immediata risoluzione della convenzione, secondo quanto previsto dal successivo articolo 14.

### **Art. 14**

#### **(Risoluzione della convenzione)**

1. L'Amministrazione può, a proprio giudizio insindacabile, risolvere la presente convenzione con effetto immediato, fatto comunque salvo il risarcimento danni, qualora:

- a) il soggetto affidatario reiteri inadempimenti non gravi in termini continuativi tali da comportare sostanziali disfunzioni gestionali per l'impianto sportivo, a danno dei fruitori dello stesso;
- b) insorgano comprovate e serie disfunzioni nella gestione imputabili al soggetto affidatario tali da pregiudicare l'esercizio delle attività dell'impianto anche con riferimento a situazioni di carattere igienico sanitario;
- c) il soggetto affidatario operi od ometta attività in modo tale da comportare inadempimenti gravi come di seguito specificato:

| <b>Definizione dell'inadempimento</b>                                                                                                                 | <b>Caratteristiche dell'inadempimento</b>                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mancato funzionamento, senza preavviso, dell'impianto per un periodo superiore a tre giorni consecutivi.                                              | Impedimento dell'utilizzo dell'impianto – mancata erogazione dei servizi principali e complementari. |
| Ripetizione di inadempimenti non gravi con frequenza superiore a dieci volte nell'arco di un periodo di 5 giorni.                                     | Impedimento al regolare utilizzo dell'impianto – possibili rischi per gli utilizzatori.              |
| Ripetizione di utilizzi impropri dell'impianto e delle strutture correlate, per attività incompatibili, in un arco temporale determinato in tre mesi. | Impedimento al regolare utilizzo dell'impianto.                                                      |

d) il soggetto affidatario compia azioni od ometta adempimenti espressamente previsti nella presente convenzione e nel disciplinare di gara per l'affidamento in gestione dell'impianto sportivo di Via Fosso Canali, come cause di risoluzione della stessa.

### **Art. 15**

#### **(Responsabilità)**

Il concessionario assume pienamente ed incondizionatamente, in via diretta ed esclusiva, ogni e qualunque responsabilità per danni o incidenti alle persone (atleti o terzi), alle cose e alla struttura conseguenti il godimento degli impianti, esonerando il Comune di Abbadia San Salvatore da ogni e qualsiasi responsabilità. Il gestore risponde altresì di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale quali quelli derivanti, a titolo di esemplificazione:

- a) da uso e conduzione degli impianti, delle attrezzature fisse e mobili;
- b) dallo svolgimento delle attività all'interno dell'impianto in gestione;

- c) dall'operato, anche omissivo, nell'attività di vigilanza – custodia - manutenzione nonché da qualsiasi azione o intervento effettuato da personale non autorizzato dal Comune, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature o a terzi.

Il Comune di Abbadia San Salvatore resta esonerato da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose prodottisi in dipendenza di tumulti, risse o altri disordini che dovessero verificarsi durante le attività espletate o, comunque, consentite dal concessionario.

Ai fini di cui al presente articolo, il concessionario, prima dell'uso dell'impianto, è tenuto a stipulare, con primaria compagnia di assicurazione e per un massimale adeguato, non inferiore ad € 1.500.000,00 una o più Polizze Assicurative da presentare al comune all'atto della stipula della Convenzione, che garantiscano:

- a) tutti i frequentatori per danni o incidenti per infortuni a persone R.C.T.;
- b) per rischi relativi all'organizzazione di manifestazioni o gare sportive;
- c) eventuali danni agli impianti compresi quelli addebitabili ai singoli fruitori.

#### **Art. 16**

##### **(Recesso dalla convenzione)**

1. Le parti possono recedere dalla convenzione prima del termine della stessa, per motivate ragioni, con esplicitazione attraverso comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo [comune.abbadia@postacert.toscana.it](mailto:comune.abbadia@postacert.toscana.it) inviata con anticipo di almeno trenta giorni.

2. L'Amministrazione può recedere unilateralmente dalla presente convenzione per ragioni di pubblico interesse, previa comunicazione al soggetto affidatario-concessionario. In tale caso il Comune, previa verifica dello stato di funzionalità delle attrezzature, impianti ed opere realizzate, rimborserà a quest'ultimo una somma pari al mancato ammortamento, tenuto conto anche delle fatture e delle scritture contabili obbligatorie fornite dal concessionario.

#### **Art. 17**

##### **(Profili inerenti la cessione della convenzione e dei crediti derivanti dalla stesso)**

1. E' vietato all'affidatario cedere in tutto o in parte le attività riferite alla gestione dell'impianto sportivo oggetto della presente convenzione senza la preventiva approvazione scritta dell'Amministrazione ed esclusivamente a seguito di motivata richiesta scritta.

2. L'autorizzazione da parte dell'Amministrazione alla cessione di parte delle attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri convenzionali dell'affidatario, che rimane l'unico e solo responsabile nei confronti del committente delle attività affidate a terzi.

#### **Art. 18**

##### **(Consegna dell'impianto)**

La consegna dell'impianto avverrà in contraddittorio tra le parti mediante redazione di apposito verbale dal quale risulterà lo stato di conservazione degli ambienti e degli impianti tecnologici, nonché la consistenza e lo stato d'uso degli arredi e delle attrezzature.

Il concessionario dovrà garantire obbligatoriamente, come sopra dettagliato, la copertura dei campi con strutture pressostatiche al fine di poter usufruire dei campi da tennis anche nel periodo invernale oltre a provvedere a proprie spese alla dotazione di attrezzature e arredi, ulteriori a quelli già installati e in dotazione, necessari per il buon svolgimento del servizio, senza nulla pretendere al riguardo dal Comune.

Alla scadenza della concessione si procederà ad una ricognizione dello stato della consistenza e di conservazione degli impianti rispetto alla situazione esistente alla consegna, tenendo conto anche delle opere di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria realizzate. Alla scadenza della concessione dovrà essere restituita tutta la documentazione tecnica e legale fino al momento detenuta dal concessionario. Di tutte le operazioni verrà data atto in un verbale di riconsegna.

Rimane fermo che tutte le opere di ristrutturazione, di manutenzione straordinaria e le eventuali migliorie realizzate a cura e spese del concessionario, allo scadere della concessione, rimarranno in proprietà del Comune, senza che possa essere rivendicato alcun compenso, rimborso indennizzo nei confronti del Comune.

Il concessionario assume la funzione e gli obblighi del "datore di lavoro" previsti dalla normativa vigente. Dovrà inoltre individuare il responsabile della sicurezza dell'impianto in base alla normativa vigente.

Per tutta la durata della concessione, il concessionario dovrà condurre l'impianto nel rispetto delle norme nazionali e regionali circa le condizioni igienico sanitarie, la sicurezza delle strutture e degli impianti tecnologici.



## **Art. 19**

### **(Disposizioni di rinvio)**

1. Per quanto non precisato nelle disposizioni della presente convenzione si applica quanto disposto:

- a) dal disciplinare di gara
- b) dalla normativa vigente in materia di impianti sportivi
- c) dal regolamento comunale, in ordine alle modalità di gestione;
- d) dal codice civile, per quanto riguarda i profili pattizi.

## **Art. 20**

### **(Codice Etico – Norme Di Comportamento – Disciplina Per La Prevenzione Della Corruzione)**

Il Concessionario ha debitamente sottoscritto il Codice Etico del Comune di Abbadia San Salvatore ed è cosciente che l'accertamento di violazione alle norme del suddetto codice comporta la risoluzione del contratto per colpa.

Il Concessionario dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal "Codice di Comportamento" così come definito dal Decreto del Presidente della Repubblica del 16 Aprile 2013 n° 62 e dal "Codice di Comportamento" del Comune di Abbadia San Salvatore approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 150 del 19/12/2013 e essere cosciente che la violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto.

In entrambi i casi allorché si verifichi una causa di risoluzione, il Comune provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del funzionario del settore competente, fatto salvo per l'Amministrazione Comunale il diritto al risarcimento dei danni.

Infine il concessionario attesta, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n° 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

## **Art. 21**

### **(Trattamento dati personali)**

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il Comune e il concessionario prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo alla presente concessione con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

## **Art. 22**

### **(Cauzione)**

Il Concessionario, a garanzia del perfetto adempimento degli obblighi contrattuali assunti con il presente atto ha prestato apposita garanzia (cauzione definitiva) mediante polizza fidejussoria ..... in data ..... rilasciata da ..... per un valore di € .....

## **Art. 23**

### **(Risoluzione delle controversie)**

1. Le controversie che insorgessero in relazione all'interpretazione della presente convenzione tra l'Amministrazione e il soggetto affidatario, non risolvibili in via bonaria, saranno definite dall'autorità giudiziaria competente per territorio. E' esclusa la competenza arbitrale.

## **Art. 24**

### **(Proroga Tecnica)**

E' facoltà dell'Amministrazione richiedere al Concessionario una proroga tecnica della convenzione stessa, finalizzata al completamento delle procedure di gara per la selezione di un nuovo concessionario dell'impianto sportivo di Via Fosso Canali e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. Il Concessionario si impegna a prorogare l'attività relativa alla gestione dell'impianto sportivo di cui trattasi alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

## **Art. 25**

### **(Spese relative alla convenzione)**

La presente convenzione, stipulata in forma di scrittura privata, sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, nonché ogni altra spesa accessoria e conseguente, sono a carico del Concessionario.

**Art. 26**

**(Firma Digitale)**

I componenti dichiarano di essere in possesso di firma digitale e di procedere alla sottoscrizione del presente contratto mediante apposizione della suddetta firma in conformità al disposto dell'art.32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016.